



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori Gianluca ROSSI, CARDINALI, D’ADDA, Stefano ESPOSITO, FABBRI, FASIOLO, FAVERO, FORNARO, GIACOBBE, GINETTI, GOTOR, MOSCARDELLI, ORRÙ, PEGORER, SANTINI, SCALIA, SOLLO, VACCARI, VATTUONE e RICCHIUTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 FEBBRAIO 2016

Disposizioni per favorire l’acquisto di sussidi tecnici ed informatici in favore di studenti con disturbo specifico dell’apprendimento

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge prevede agevolazioni fiscali per l'acquisto di sussidi tecnici ed informatici ai minori frequentanti la scuola dell'obbligo cui è stato diagnosticato un disturbo specifico dell'apprendimento (DSA).

La legge 8 ottobre 2010, n. 170, ha introdotto nel nostro ordinamento una serie di misure per il riconoscimento della dislessia, della disgrafia, della disortografia e della discalculia quali disturbi specifici di apprendimento (DSA), che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.

La citata legge n. 170 del 2010, persegue per le persone con DSA, la finalità di garantire il diritto all'istruzione, di favorire il successo scolastico, di ridurre i disagi relazionali ed emozionali, di adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti, di preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA, di favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi e di assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.

Fra le misure educative e didattiche di supporto, la legge n. 170 del 2010 prevede che gli studenti con diagnosi di DSA abbiano diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a

legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, viene garantito l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate, nonché l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche; inoltre vengono previste misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere. Per l'insegnamento delle lingue straniere, è previsto l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero.

Per consentire una maggiore diffusione dei predetti strumenti compensativi, a partire dai mezzi e dalle tecnologie informatiche, appare opportuno ridurre gli oneri fiscali gravanti sull'acquisto di tali beni.

A tal fine, l'articolo 1 del presente disegno di legge introduce una duplice agevolazione. La prima prevede, all'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), l'introduzione di una detrazione d'imposta per le spese sostenute dai genitori in favore dei minori con diagnosi di DSA per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici necessari all'apprendimento, nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue

straniere. La seconda prevede, nell'ambito del TUIR, l'applicazione dell'IVA al 4 per cento per l'acquisto di strumenti tecnici e informatici necessari all'apprendimento e alla

comunicazione verbale dei minori con diagnosi di DSA.

L'articolo 2, infine, reca la copertura finanziaria del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Agevolazioni fiscali per l'acquisto di sussidi tecnici ed informatici in favore di minori con diagnosi di DSA frequentanti la scuola dell'obbligo)

1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *e-bis*), è inserita la seguente:

«e-ter) le spese sostenute in favore dei minori con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici necessari all'apprendimento, nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere».

2. Alla parte II della tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 30) è inserito il seguente:

«30-bis) strumenti tecnici e informatici necessari all'apprendimento e alla comunicazione verbale dei minori con diagnosi di DSA».

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 21 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo

10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1. Qualora si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *i*), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero dell'economia e delle finanze. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

